

S. N.º 24847/08  
ORON 9349/08



Esente  
ricomp. territorial

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione XI Civile, nella persona del giudice  
monocratico dott.ssa Caterina Bordo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**IL CASO.it**

nella causa civile iscritta al n. 65425 del Ruolo generale degli Affari conten-  
ziosi dell'anno 2006, vertente

Oggetto: risarcimento

danni

TRA

DIR. M. (C.F. ), nata a il  
e residente in Roma alla Via n. , elettivamente  
domiciliata in Roma alla Via n. presso lo studio dell'avv.   
che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di  
citazione,

ATTRICE

E

T. I. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro  
tempore (P.I. ), con sede in Milano alla Piazza n.  
, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Gorizia n. 25/c presso lo  
studio dell'avv. Giorgio Falini che la rappresenta e difende in virtù di

procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

**CONVENUTA**

### **CONCLUSIONI**

Per l'attrice: "eccepisce l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla controparte e ne chiede il rigetto; insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione". Con vittoria di spese. **IL CASO.it**

Per la convenuta: "precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta". Spese refuse.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale D. R. ■■■ M ■■■ conveniva in giudizio la T ■■■ I ■■■ s.p.a. per sentirla condannare "al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ... indica[ti in] €. 67.774,93 (...) oltre all'indennità prevista dalle condizioni generali di abbonamento che quantifica in €. 27,00 ogni giorno di ritardo per il cambio del numero telefonico e la risposta ai reclami presentati, oppure in quei maggiori o minori importi che risulteranno provati, equi e di giustizia il tutto gravato di interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo" e per sentire "disporre la sostituzione del numero telefonico con altro riservato". A sostegno della domanda l'istante esponeva che "dopo la separazione con il coniuge R ■■■ M ■■■ ... si [era] trasferita presso l'attuale abitazione condotta in locazione sita in Roma in via ■■■

██████████”; che “la separazione con il coniuge [era] stata particolarmente sofferta, in quanto quest’ultimo non si era fatto una ragione della [sua] decisione”; che “nel mese di aprile del 2004 [ella aveva stipulato] il contratto di locazione per l’attuale abitazione ed il 13/05/2004, tramite servizio telefonico << █████ >> di T █████ I █████ Spa, [aveva richiesto] l’allaccio dell’utenza telefonica nella nuova residenza specificando di avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sulla privacy di avere un’utenza telefonica <<riservata>> ed anonima [e] ... di non volere comparire negli elenchi telefonici”, volendo “in tal modo ... impedire di far conoscere a terzi il numero di telefono e l’indirizzo”; che, tuttavia, “a novembre del 2004 ... il citofono [aveva incominciato] a suonare ed una volta risposto nessuno si [era presentato]” e tali “molestie al citofono” si erano ripetute più volte, mentre “il 13 dicembre 2004 l[la sua] auto ..., parcheggiata sotto l’abitazione, [era stata] trovata rigata con disegni osceni sulla fiancata”; che, “dopo aver subito tali molestie e danneggiamenti”, ella aveva “appurato che il numero di telefono, unitamente all’indirizzo dell’abitazione, era stato inserito nell’elenco telefonico del Comune di Roma anno 2004 redatto da T █████ I █████ Spa, e che il numero di telefono dell’abitazione era regolarmente visibile sul display dei cellulari”; che “tali episodi [avevano] ingenerato [in lei] profondi stati d’ansia e depressione” e che ella “con fax dell’08/11/2005 [aveva chiesto] nuovamente la sostituzione del numero telefonico con un altro”, reiterando la richiesta in

**IL CASO.it**

data 30/11/2005, “ma nessuna risposta [era] stata data da T ■■■ I ■■■ spa”; che, inoltre, ella “aveva iniziato un’attività di consulenza finanziaria in proprio, iscrivendosi anche all’albo dei mediatori creditizi, affittando un locale dove iniziare l’attività sostenendo tutte le spese relative, ma a causa delle condizioni di salute in cui versava [aveva dovuto] chiuderla perché impossibilitata di proseguire qualsiasi attività lavorativa”; che, pertanto, “i danni [da ella] subiti po[tevano] essere ... così descritti e quantificati: a) danno biologico valutato in punti d’invalidità : 10% pari ad €. 13.680,48 (tabelle del Tribunale Civile di Roma); b) Danno morale pari ad 1/3 del biologico per €. 6.824,00; c) Invalidità specifica lavorativa del 10% calcolata secondo il metodo del <<triplo della pensione sociale + maggiorazione sociale>> pari ad €. 37.270,45; d) Danno esistenziale valutabile in €. 10.000,00 o in quella somma ... maggiore o minore ... ritenuta equa e di giustizia; e) Indennizzo previsto dalle Condizioni Generali di abbonamento per la mancata sostituzione del numero e la mancata risposta ai reclami presentati ex art. 26 pari alla metà del canone pari ad €. 27,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo fino alla data del cambiamento del numero telefonico”; che “in data 09/02/2006 [aveva richiesto] il tentativo obbligatorio di conciliazione che si [era tenuto] presso la sede Corecom Lazio il 20.04.2006 senza ottenere l’esito sperato”; che, pertanto, sussisteva “inadempimento dell’obbligazione contrattuale assunta da T ■■■ I ■■■ spa e violazione del Dlgs. 196/2003”, con conseguente diritto

**IL CASO.it**



al "risarcimento danni ex art. 15 D.lgs 196/2003. **IL CASO.it**

Si costituiva la T■■■■ I■■■ s.p.a., eccependo "in primo luogo ... l'incompetenza territoriale del Giudice adito", avendo la "controparte ... ancorato le proprie richieste risarcitorie ad una pretesa, ma non provata, violazione del codice della privacy" e prevedendo "l'art. 152 del D.Lgs. 196/03 ... come Giudice competente il Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati", nel caso di specie Milano ivi trovandosi "la sua sede legale". Osservava, inoltre, che "non sussist[eva] alcun [suo] inadempimento né contrattuale, né extracontrattuale", posto che "l'unica richiesta ... pervenuta da parte della attrice ... in merito alla non pubblicazione del suo nominativo sull'elenco abbonati risal[iva] al 18.02.2005" e che "a tale richiesta aveva fatto puntuale seguito [il suo] adempimento"; che inoltre mancava "qualsivoglia nesso di causalità tra" i danni asseritamente subiti dall'attrice e la propria condotta, nonché "alcuna valida prova dei danni" medesimi; che, infine, "alla richiesta di mutamento del numero ... [aveva] fatto seguito in data 25.01.06 la richiesta di trasferimento di chiamata sul numero di cui in precedenza [l'attrice] aveva chiesto la sostituzione, con conseguente annullamento della pregressa richiesta". Chiedeva, pertanto, "in via preliminare ... dichiarare l'incompetenza del Giudice adito" e "in subordine, nel merito ... rigettare le avverse domande siccome infondate in fatto ed in diritto". **IL CASO.it**

Prodotta documentazione e precisate le conclusioni all'udienza del

9/7/2008, la causa veniva ritenuta per la decisione dall'istruttore in funzione di giudice unico con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., depositata il 14/4/2007, la parte attrice ha precisato di "agi[re] sia per il risarcimento dei danni dovuti dall'inadempimento contrattuale – concretizzatosi nella mancata corresponsione delle indennità giornaliere previste dalle disposizioni generali di contratto per la mancata risposta ai reclami presentati e nelle richieste di sostituzione del numero telefonico, oltre al mancato rispetto della [sua] volontà di non comparire all'interno dell'elenco telefonico di Roma – sia per i danni dovuti in virtù di una chiara responsabilità extracontrattuale derivante dalla condotta tenuta dalla convenuta ... [in] violazione del codice della privacy" (pag. 2 della memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. depositata il 14/4/2007), con la conseguenza che, con riferimento a tale ultima domanda, occorre esaminare l'eccezione di incompetenza "inderogabile" ex art. 152 D. Lgs. n. 152/03 (c.d. Codice della Privacy) sollevata tempestivamente dalla parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9/2/2007.

Al riguardo si osserva che secondo la parte attrice il foro di cui all'art. 152 co. 2 D. Lgs. n. 196/03 è un foro concorrente con quello del consumatore e con quello determinato applicando le ordinarie regole di ripartizione della



competenza.

## **IL CASO.it**

In realtà il parallelo tra il consumatore e l'interessato contrasta con l'assetto delineato dal D. Lgs. n. 196/03, che costruisce in termini paritetici il rapporto di quest'ultimo con il titolare del trattamento, non consentendo, pertanto, di individuare un soggetto debole da salvaguardare. Tale conclusione trova le sue radici non solo nel fatto che la normativa de quo - art. 4 lett. i - definisce interessato, oltre che la persona fisica, "... la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali" ma anche nel significato complessivo dell'assetto normativo che il Codice della Privacy è intervenuto ad organizzare: la normativa a tutela della riservatezza, oltre a sottoporre il trattamento dei dati a regole ben precise, a riconoscere all'interessato i suoi diritti, nonché i mezzi per tutelarli, gli assicura il diritto alla più ampia informazione preventiva (art. 13) e non presuppone uno squilibrio economico in suo danno, impedendo, a differenza del consumatore che giunge "impreparato" al contratto con il professionista, di considerarlo un soggetto "debole" rispetto al processo.

Peraltro anche sotto il profilo oggettivo non vi è coincidenza tra gli ambiti di applicazione delle due discipline poste a confronto, tenuto conto che le norme di controllo introdotte dalla novella a tutela dei consumatori operano solo nell'ambito contrattuale, in particolare per i contratti per prestazioni di servizi e cessione di beni.

## **IL CASO.it**

Si deve, inoltre, precisare che, essendo il foro del consumatore esclusivo per



dominante giurisprudenza, laddove si riconoscesse la sua operatività nella vicenda de quo, esso non potrebbe concorrere con alcun altro foro.

Né, del resto, la normativa richiamata da parte attrice potrebbe essere assunta come *tertium comparationis*, data la evidente disomogeneità tra tale disciplina e quella della fattispecie oggetto della norma sulla privacy, per cui la scelta del legislatore non può essere censurata per contrarietà ai principi di eguaglianza.

### **IL CASO.it**

Al contrario è innegabile, in base ai comuni criteri interpretativi, il carattere di specialità, quanto alla materia trattata, della disciplina della "privacy" stabilita dal citato D. Lgs. n. 196/03, con la conseguente necessaria applicazione, ai fini della competenza territoriale, dell'art. 152, co. 2., trovando la scelta di attribuire la competenza in via esclusiva al giudice del luogo in cui risiede il titolare del trattamento giustificazione nell'esigenza di avvicinare il giudice stesso al luogo in cui i dati vengono trattati e diffusi, di rendere più agevole l'accesso ai fatti e la raccolta delle prove, di semplificare le questioni di competenza e di favorire l'uniformità dei giudizi.

### **IL CASO.it**

E tali esigenze inducono altresì ad affermare la natura esclusiva del foro speciale di cui all'art. 152, co. 2 D. Lgs. n. 196/03.

Va, infatti, evidenziato che la giurisprudenza non ritiene, in materia d'interpretazione delle regole di ripartizione della competenza, che sia necessaria, al fine dell'attribuzione della natura di esclusività ad un certo

foro previsto per legge, l'espressa previsione di tale connotato (al contrario della previsione di un foro convenzionale esclusivo) e riferisce, invece, tale necessità alle disposizioni che introducano un foro concorrente: in altre parole è la previsione di fori concorrenti che deve essere recata da espressioni quali "... è, altresì, competente", "... è, inoltre, competente ...", non sussistenti nel caso di specie, dove il tenore letterale della norma appare invece del tutto perentorio ed inequivoco nel senso di non lasciare alternative alla possibilità di proporre l'azione davanti ad un giudice diverso da quello compiutamente individuato ex art. 152 citato. **IL CASO.it**

Va inoltre sottolineato che ampia è la discrezionalità legislativa nella determinazione delle regole che presiedono alla ripartizione della competenza, soprattutto riguardo alla competenza territoriale, avendo la stessa giurisprudenza costituzionale individuato quale unico parametro atto a circoscriverla quello della ragionevolezza ovvero del ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nel processo; nel caso di specie le disposizioni del codice della privacy incidono in un settore, quello della tutela della riservatezza, di particolare rilevanza (come reso evidente dalla scelta di introdurre un'Autorità Amministrativa, dotata altresì di poteri sanzionatori), nel quale si assiste all'intrecciarsi, spesso inestricabile, di interessi pubblici e privati e nel cui ambito è di conseguenza ragionevole il riconoscimento al legislatore del potere di introdurre una disciplina derogatoria speciale, anche sacrificando interessi privati, nel perseguimento

di quelli generali che risultino più rilevanti.

**IL CASO.it**

Nella fattispecie in esame, infatti, l'introduzione di un foro esclusivo non è funzionale alla tutela né dell'interessato, né del titolare del trattamento, ma di un assetto di interessi assai più complesso, che è sottratto, di certo, al loro potere di disposizione, atteso che, sia per i connotati pubblicistici di cui il processo è permeato, sia per quelle esigenze di corretto funzionamento della giustizia e di opportuna distribuzione degli affari, come sopra evidenziati, si giustifica pienamente la eliminazione di ogni potere di scelta delle parti nell'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'azione.

E nella predetta competenza territoriale, ritenuta esclusiva, del giudice individuato dal citato art. 152, co. 2 D. Lgs. è attratta anche la domanda di risarcimento del danno subito a causa del presunto uso illegittimo dei dati personali, atteso che il comma 12 di questa stessa disposizione di legge stabilisce espressamente che "con la sentenza il giudice ... accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento".

**IL CASO.it**

Pertanto, considerato che la società convenuta titolare del trattamento dei dati personali dell'attrice ha sede in Milano, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale per essere competente il Tribunale di Milano. Le ragioni della decisione, che mostrano altresì l'inconferenza al caso di specie del richiamo operato dalla parte attrice all'art. 234 del Trattato

dell'Unione Europea, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

**IL CASO.it**

il Tribunale di Roma – Sezione XI Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D. R. M. nei confronti di T. I. s.p.a., così provvede:

- dichiara la propria incompetenza per territorio a conoscere della presente causa, per la cognizione della quale è invece competente il Tribunale di Milano;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9/12//2008.

Il Giudice Unico

Dott.ssa Caterina Bordo  
*Caterina Bordo*

Il Funzionario di Cancelleria  
Dott.ssa Vania MAZZA



Depositato in Cancelleria  
Roma, il 16 DIC. 2008

Il Funzionario di Cancelleria  
Dott.ssa Vania MAZZA  
*Vania Mazza*

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI

€ 9.44

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA

Primo Ufficio Copie - AUTENTICHE

Copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta dell'Avv. FACINI

Roma, il 23 APR. 2009



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
Antonio Tondi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Tondi".